

Sentenza n. 500/2013 pubbl. il 12/11/2013
RG n. 2318/2010
Repert. n. 1285/2013 del 14/11/2013
Registrato il: 30/09/2014 n.1707/2013 importo 416,00

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena

SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Responsabilità contrattuale

Il Giudice BERNARDINI PAOLO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2318/2010 R.G. promossa da
██████████, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicola Giuliani che la
rappresenta e difende,

ATTRICE

CONTRO

██████████, domiciliata presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la
rappresenta e difende unitamente agli Avvocati ██████████ e ██████████
██████████

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. I RISPETTIVI ATTI INTRODUTTIVI E VERBALE
D'UDIENZA DEL 4 GIUGNO 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha agito per essere risarcita delle conseguenze dannose
della caduta capitolale il 6/7/2010, mentre si trovava in viaggio da Piombino
ad Olbia a bordo, come passeggera, della motonave della compagnia
convenuta. Spiega che la controparte è stata negligente nella propria
prestazione di trasporto, non avendo evitato o, almeno, segnalato il pericolo
(pavimento bagnato di un corridoio) per l'incolumità altrui. In conclusione,
chiede la condanna al pagamento della somma di € 24.325,41.

La convenuta resiste perché, spiega, le affermate conseguenze

Sentenza n. 500/2013 pubbl. il 12/11/2013

RG n. 2318/2010

Repert. n. 1285/2013 del 14/11/2013

Registrato il: 30/09/2014 n.1707/2013 importo 416,00

dannose riportate dall'attrice (assai più modeste di quelle quantificate dalla controparte) sono dovute alla negligenza della stessa trasportata.

Come correttamente ricordato dalle difese, la responsabilità del vettore - sia terrestre, sia marittimo, sia aereo - sussiste, a norma degli artt 409 cod nav e 1681 cod civ, non soltanto quando il sinistro sia avvenuto a causa del trasporto, ma anche quando esso si sia verificato semplicemente in occasione del trasporto. Nel primo caso, incombe al passeggero l'onere di provare non solo l'infortunio, ma anche la causa specifica del sinistro quale inerente al trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilità presunta a suo carico, qualora provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti (fortuito), ovvero non potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza. Per gli incidenti avvenuti in occasione del trasporto, è sufficiente la prova di avere predisposto quanto necessario alla incolumità dei passeggeri. L'osservanza delle speciali condizioni stabilite dalla legge per le navi addette al trasporto di persone, al fine di assicurare l'incolumità di queste, non dispensa il vettore dall'onere di adottare tutte quelle altre misure che, in concreto, o secondo una ragionevole diligenza, ulteriormente si impongono, per la incolumità dei passeggeri (Cass. Sentenza n. 2658 del 09/08/1972; Sentenza n. 1803 del 29/03/1979).

L'istruttoria ha permesso di accertare che il giorno del fatto l'attrice nel camminare scivolò a causa della superficie bagnata di un corridoio interno della nave, posto in prossimità di luogo destinato alla ristorazione. I testi hanno concordemente escluso che la superficie fosse di tipo antiscivolo (come indicato dalla convenuta che ha parlato di *moquette* gommata), trattandosi, invece, di materiale liscio ed impermeabile (plastica o marmo). Né la tonalità cromatica della pavimentazione era tale da agevolare la visibilità della presenza di acqua o di altro liquido analogo (sul punto sarebbe



Sentenza n. 500/2013 pubbl. il 12/11/2013

RG n. 2318/2010

Repert. n. 1285/2013 del 14/11/2013

Registrato il: 30/09/2014 n.1707/2013 importo 416,00

Né è certo che nel tratto specificamente interessato alla caduta vi fosse un corrimano (sul punto le dichiarazioni testimoniali divergono), ma la circostanza non sarebbe, in ogni caso, dirimente giacché, non essendo segnalata l'insidia (niente affatto prevedibile, trattandosi di parte dell'imbarcazione non direttamente esposta al mare od alle intemperie) e dovendosi percorrere una superficie piana interna a natante di grandi dimensioni (dunque, meno soggetto alle oscillazioni causate dalle onde marine: del resto, non è stato neppure allegato, prima, e provato, poi, che il mare quel giorno fosse agitato), la media diligenza non imponeva affatto di procedere sorreggendosi al corrimano.

Stando così le cose, appare indubbia la responsabilità della convenuta per la condotta negligente del relativo personale il quale non provvide tempestivamente ad asciugare il pavimento in questione (posto in zona assiduamente frequentata e soggetta allo sversamento di bevande) o, almeno, a farne adeguata segnalazione ai passeggeri.

Passando al tema della quantificazione del danno (limitato a quello inerente e conseguente alle lesioni patite), il Ctu, nella relazione depositata il 6/5/2013, ha accertato che a causa delle lesioni subite dal sinistro la Fele (classe 1960) è rimasta inabile temporaneamente in maniera assoluta per gg. 40, seguiti da altri 20 gg. di parziale al 50 %; vi sono postumi nella misura del 5%. Ha escluso la presenza di spese mediche documentate (mentre quelle relative alla consulenza di parte vanno ricondotte alle spese processuali sulla cui determinazione v. *infra*).

Per il resto, va ricordato che, secondo la nota decisione della Corte Costituzionale n. 184 del 14 luglio 1986, il danno biologico si diversifica dal danno alla capacità lavorativa specifica - tipico danno patrimoniale -, in quanto è un "danno in sé" e si è identificata nello stesso evento. La



Sentenza n. 500/2013 pubbl. il 12/11/2013

RG n. 2318/2010

Repert. n. 1285/2013 del 14/11/2013

Registrato il: 30/09/2014 n.1707/2013 importo 416,00

La stessa sentenza chiarisce che per la liquidazione del danno biologico, quale menomazione della integrità psico-fisica del soggetto, costantemente presente in ogni fatto illecito che rechi danno alla persona, se per un verso si rende necessaria una "uniformità pecuniaria di base", per altro verso occorre integrare quest'ultima con elasticità e flessibilità per adeguare la liquidazione nel caso concreto all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana attraverso le quali si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato.

La Suprema Corte, sulla scorta di tali principi, ha avuto modo diverse volte di affermare che la menomazione psico-fisica è sempre presente in ogni fatto illecito che rechi danno alla persona, indipendentemente dall'attitudine del danneggiato a produrre reddito, e va quindi risarcita in linea prioritaria rispetto ad ogni altro tipo di danno ed anche in difetto di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione in denaro del pregiudizio da risarcire, stante il potere-dovere del giudice di ricorrere ad una valutazione equitativa, considerando tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 27 giugno 1990, n. 6536; Cass. 4 settembre 1990, n. 9118, ecc.).

In definitiva, la risarcibilità del danno biologico non può logicamente comportare una duplicazione nella liquidazione di un elemento del danno, bensì una più completa valutazione del danno risarcibile in riferimento all'ambito del danno alla salute, diverso ontologicamente sia dal danno c.d. morale, sia dal danno da perdite o da mancato reddito in dipendenza della perdita di capacità lavorativa (cfr. Cass. 3 dicembre 1991, n. 12958).

Ne consegue che il giudice, dovendo procedere a distinte liquidazioni per il danno biologico e per quello patrimoniale - e, se del caso, anche per il restante danno non patrimoniale - può scegliere per ciascuna di esse il criterio che ritenga più idoneo in relazione al caso concreto. Al fine,



Sentenza n. 500/2013 pubbl. il 12/11/2013

RG n. 2318/2010

Repert. n. 1285/2013 del 14/11/2013

Registrato il: 30/09/2014 n.1707/2013 importo 416,00

tuttavia, di evitare che la liquidazione complessiva non sia inadeguata, per eccesso o per difetto, al danno subito dalla vittima dell'illecito nella globalità - esigenza, questa, pure espressa nella sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986 - il giudice deve tener conto di tutte le particolarità della fattispecie e delle liquidazioni dei singoli tipi di danno (cfr. Cass. 10 marzo 1990, n. 1954).

Al riguardo, la Suprema Corte ha di recente ritenuto che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011 Rv. 618048; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del 30/06/2011 Rv. 618049).

Rebus sic stantibus, si stima equa nella specie con riferimento al valore attuale della moneta, tenuto conto riguardo al danno biologico della tabella adottata dal Tribunale milanese per l'anno 2013, del grado nonché tipo di lesioni subite e dell'età del soggetto, la seguente valutazione del danno risarcibile (comprensivo del c.d. danno morale): 1) inabilità temporanea al 100%, € 100 X 40= € 4.000; 2) inabilità temporanea parziale



Sentenza n. 500/2013 pubbl. il 12/11/2013

RG n. 2318/2010

Repert. n. 1285/2013 del 14/11/2013

Registrato il: 30/09/2014 n.1707/2013 importo 416,00

Sentenza n. 500/2013 pubbl. il 12/11/2013

RG n. 2318/2010

Repert. n. 1285/2013 del 14/11/2013

Registrato il: 30/09/2014 n. 1707/2013 importo 416,00
al 50%, € 50 X 20 = € 1.000, 9) postumi 9 % X € 1.500 = € 135,00, con un
totale dunque di € 12.500.

Trattandosi di debito di valore, il credito risarcitorio va maggiorato della rivalutazione secondo indici Istat nonchè degli interessi legali a titolo di danno da ritardato adempimento secondo i principi fissati da Cass. S.U. 1712/95.

In particolare, seguendo i criteri applicativi della giurisprudenza della Corte di appello di Firenze, la quantificazione del danno biologico, in quanto espressa in moneta corrente all'attualità, comporterà che gli interessi legali andranno calcolati sulle somme devalutate alla data del sinistro per la temporanea e alla data di cessazione della temporanea per la permanente, rivalutate annualmente secondo gli indici Istat fino al saldo.

Le spese processuali seguono in proporzione alla soccombenza (si noti che le pretese risarcitorie originarie hanno subito un'apprezzabile decurtazione).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice che liquida in € 12.500; oltre accessori come meglio spiegato in motivazione;

condanna la medesima società al pagamento di 1/2 delle spese processuali, liquidandole nell'intero, oltre a quelle già determinate della CTU espletata, in complessivi € 3.600 di cui € 3.200 per compenso di avvocato ed € 400 per spese (anche di CTP), oltre IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Siena il 9 ottobre 2013.

Il Presidente del Collegio
D. Sc. 11/11/13

Il Collegio
12/11/13
Il Funzionario
D. Sc. 11/11/13

Il Giudice

Dr. Paolo Bernardini

Sentenza n. 500/2013 pubbl. il 12/11/2013

RG n. 2318/2010

Repert. n. 1285/2013 del 14/11/2013

Registrato il: 30/09/2014 n.1707/2013 importo 416,00